

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

387 / 2024 del 10/09/2024

Oggetto: COLLABORAZIONE PER INCARICO DI CONSULENZA E STUDIO A TITOLO GRATUITO DOTT. GIUSEPPE GULLACE

OGGETTO: COLLABORAZIONE PER INCARICO DI CONSULENZA E STUDIO A TITOLO GRATUITO DOTT. GIUSEPPE GULLACE

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

DATO ATTO che l'art. 16, comma 1, della citata L.R. n. 33 del 2009 attribuisce ad AREU l'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, della programmazione e del controllo, assicurando i LEA in materia di emergenza urgenza extraospedaliera;

CONSIDERATO che il Dott. Giuseppe Gullace, in qualità di ex Direttore del Dipartimento Cardiovascolare e del Dipartimento delle Attività Specialistiche Territoriali dell'ASST di Lecco, è stato collocato in quiescenza a decorrere dal 01/12/2010 e, pertanto, risulta essere in possesso di adeguata esperienza e di particolare e comprovata specializzazione;

RITENUTO, pertanto, utile e funzionale per AREU acquisire la collaborazione del Dott. Giuseppe Gullace al fine di collaborare per sviluppare, realizzare e implementare progetti nell'ambito delle attività proprie di AREU, quali:

- organizzazione della rete E/U per le patologie cardiocerebrovascolari tempo dipendenti, in particolare Ictus, Sindromi coronariche acute, Sindromi aortiche acute, Arresto Cardio Circolatorio, rianimazione CP Tele guidata con interfaccia tra la Centrale Operativa E/U e il medico presente sul point of care ed attività di telemedicina ad essa correlate;

VISTA la normativa di riferimento in tema di conferimento di incarichi a personale in quiescenza:

- Decreto-legge n. 95/2012 - convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, così come successivamente modificato dalla Legge n. 114/2014 – al cui comma 9 dell'art. 5 prevede che "è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, ... di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo ... Gli incarichi e le collaborazioni sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere

superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata ...";

- Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014 "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.";
- Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 4/2015 "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 13, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014";

VISTO altresì l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, che prevede che: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*;

CONSIDERATO che l'attività sarà resa dal Professionista a favore di AREU a titolo completamente gratuito, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i., fermo restando il rimborso delle sole spese documentate e connesse al presente contratto, nel limite di euro 5.000,00/annuali;

PRECISATO che il contratto di collaborazione decorre dal 01/10/2024 sino a tutto il 30/09/2025, con esclusione del tacito rinnovo;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il contratto di collaborazione, autorizzandone la sottoscrizione, per incarico di consulenza e studio a titolo gratuito tra AREU e il Dott. Giuseppe Gullace, il cui testo, concernente le condizioni economiche, connesse al solo rimborso dei costi sostenuti, e operative previste per lo svolgimento di tale incarico, viene approvato ed è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la collaborazione del Dott. Giuseppe Gullace sarà resa al fine di collaborare per sviluppare, realizzare e implementare progetti nell'ambito delle attività proprie di AREU, quali:

- organizzazione della rete E/U per le patologie cardiocerebrovascolari tempo dipendenti, in particolare Ictus, Sindromi coronariche acute, Sindromi aortiche acute, Arresto Cardio Circolatorio, rianimazione CP Tele guidata con interfaccia tra la Centrale Operativa E/U e il medico presente sul point of care ed attività di telemedicina ad essa correlate;
3. di precisare che il contratto di collaborazione decorre dal 01/10/2024 sino a tutto il 30/09/2025, con esclusione del tacito rinnovo;
 4. di stabilire che l'attività sarà resa dal Professionista a favore di AREU a titolo completamente gratuito, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i., fermo restando il rimborso delle sole spese documentate e connesse al citato contratto, nel limite di euro 5.000,00/annuali;
 5. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva la spesa presunta massima di euro 5.000,00, la quale sarà contabilizzata nei bilanci degli esercizi degli anni 2024 e 2025 al conto n. 30.20.32.60 ("Rimborso spese di viaggio, vitto e soggiorno") della contabilità dell'Agenzia;
 6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore S.C. Affari Generali e Legali;
 7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
 8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER INCARICO DI CONSULENZA**E STUDIO A TITOLO GRATUITO****TRA**

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con sede in Milano Viale Monza n. 223, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale

E

Dott. **Giuseppe Gullace** (di seguito per brevità anche Professionista), ex Direttore del Dipartimento Cardiovascolare e del Dipartimento delle Attività Specialistiche Territoriali dell'ASST di Lecco e collocato in quiescenza con decorrenza dal 1/12/2010.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**Art. 1 Oggetto e attività connesse all'incarico**

L'AREU attribuisce al Professionista, che lo accetta, l'incarico di consulenza e studio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i., al fine di collaborare per sviluppare, realizzare e implementare progetti nell'ambito delle attività proprie di AREU, come di seguito indicate:

- Organizzazione della rete E/U per le patologie cardiocerebrovascolari tempo dipendenti, in particolare Ictus, Sindromi coronariche acute, Sindromi aortiche acute, Arresto Cardio Circolatorio, rianimazione CP Tele guidata con interfaccia tra la Centrale Operativa E/U e il medico presente sul point of care ed attività di telemedicina ad essa correlate.

Imposta di bollo pari a € 32,00.
Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI | REGISTRO UFFICIALE | 4352 | 11-01-2021

	Al Professionista potrà essere richiesto di prestare la propria attività in ulteriori contesti,	
	anche extraregionali, di interesse della Direzione di AREU.	
	La collaborazione di cui al presente accordo sarà prestata dal Professionista d'intesa	
	con la Direzione di AREU, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e in via	
	non esclusiva non costituisce in nessun modo rapporto di lavoro, né con vincolo di	
	subordinazione gerarchica né di collaborazione coordinata e continuativa. Da detto	
	contratto non deriva, altresì, alcun rapporto previdenziale.	
	Nell'assolvimento del proprio incarico, anche al fine di disciplinare gli aspetti	
	organizzativi, il Professionista dovrà attenersi alle direttive concordate con la Direzione	
	Generale di AREU, alla quale dovrà riportare l'esito dell'attività effettuata.	
	Art. 2 Copertura assicurativa	
	Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente contratto da parte del Professionista	
	trova applicazione la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi di AREU,	
	nella modalità in essere, resa in favore del personale che opera nelle proprie strutture.	
	Il rischio per infortuni rimane esclusivamente a carico del professionista, il quale deve	
	dotarsi di idonea polizza assicurativa relativa ai propri infortuni, anche in itinere, valida	
	per tutto il periodo di vigenza della collaborazione, manlevando e sollevando AREU da	
	ogni responsabilità conseguente.	
	Art. 3 Condizioni economiche	
	L'attività viene resa dal Professionista a favore di AREU a titolo completamente gratuito,	
	ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5, comma 9, del	
	decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dall'articolo 17, comma 3,	
	della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i., fermo restando il rimborso delle sole spese	
	documentate e connesse al presente contratto, nel limite di euro 5.000,00 per la durata	
	del contratto. Nel caso in cui AREU dovesse concordare con il Professionista che lo	
		Pag. 2 a 5

stesso si rechi, per conto dell'Agenzia, presso sedi differenti da quella aziendale, AREU

stessa potrà provvedere, attraverso il proprio servizio di agenzia viaggi, a prenotare

direttamente, con oneri economici a proprio carico, viaggi e soggiorni a favore del

Professionista.

Art. 4 Durata

Il presente accordo decorre dal 01/10/2024 sino al 30/09/2025 con esclusione del tacito

rinnovo. Entrambe le parti potranno recedere con un preavviso scritto di almeno 30

giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica: per AREU:

protocollo@pec.areu.lombardia.it e per il Professionista:

Art. 5 Imposte e oneri

Le imposte e gli oneri simili per eventuali registrazioni, se dovuti, sono a carico delle

Parti in equal misura. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come

disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

Art. 6 Controversie

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente

accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il

predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria,

eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 7 Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento

Il Professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna al rispetto dei

documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di prevenzione della corruzione

contenuto nel PIAO e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sul sito

internet di AREU), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del

presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del

rapporto.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, AREU, in qualità di titolare del trattamento, informa che tratterà i dati personali della Professionista, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente contratto e in esecuzione dei rispettivi compiti istituzionali e obblighi di legge. Il conferimento di tali dati è necessario per le suddette finalità, in quanto la loro mancata indicazione può precludere l'instaurazione del rapporto di collaborazione.

AREU si impegna a effettuare il trattamento dei dati personali in conformità alle previsioni della disciplina vigente, nazionale ed europea, in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679, c.d. "GDPR" e d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., c.d. "Codice Privacy"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, atte a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei dati personali.

AREU si impegna altresì ad affidare le operazioni di trattamento derivanti dal presente contratto unicamente a soggetti appositamente nominati e istruiti, ai sensi degli artt. 28 e 29 Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento sarà effettuato per il tempo strettamente necessario a raggiungere le finalità per i quali sono stati raccolti e per tutta la durata del rapporto contrattuale, e anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge. Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti.

I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea od Organizzazioni internazionali.

Alla Professionista, in qualità di interessato al trattamento, sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, il diritto di accesso, di rettifica, di limitazione del trattamento, di opposizione al trattamento, nonché il diritto

	alla cancellazione e alla portabilità del dato, laddove applicabili.	
	L'interessata potrà altresì esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità del	
	Garante o adire le opportune Autorità Giudiziarie in caso di violazioni.	
	Per l'esercizio dei suddetti diritti, l'interessata può: i) inviare una raccomandata A/R	
	all'indirizzo del Titolare; ii) inviare una mail all'indirizzo affa-	
	ri.generalilegali@areu.lombardia.it o a all'indirizzo del Responsabile per la protezione	
	dei dati designato dal titolare: dpo@areu.lombardia.it; iii) inviare una PEC all'indirizzo	
	protocollo@pec.areu.lombardia.it, all'attenzione degli Affari Generali e Legali e del	
	Responsabile protezione dati dell'Agenzia.	
	Nell'espletamento delle attività assegnate alla Professionista, AREU, in quanto Titolare	
	del trattamento, provvederà ad autorizzare la stessa al trattamento dei dati personali	
	di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dell'incarico di consulenza e studio, no-	
	minandola debitamente quale soggetto "autorizzato al trattamento", ai sensi dell'art.	
	29 GDPR.	
	Letto, approvato e sottoscritto	
	AREU, il Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo	
	Il Professionista, Dott. Giuseppe Gullace	
	Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civile, le Parti concordano ed	
	approvano specificatamente per iscritto l'articolo relativo al Foro competente in caso	
	di controversie.	
	AREU, il Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo	
	Il Professionista, Dott. Giuseppe Gullace	